

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2302/2001 DEL CONSIGLIO

del 15 novembre 2001

relativo alle modalità d'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'accordo, i prodotti di cui ai codici 2402 e 2403 del sistema armonizzato fabbricati nella Comunità con tabacco greggio e conformi alle condizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, del suddetto accordo, beneficiano, all'importazione nel Principato di Andorra, di un tasso preferenziale corrispondente al 60 % del tasso applicato nel Principato di Andorra agli stessi prodotti nei confronti dei paesi terzi.
- (2) Occorre determinare le modalità d'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2, per garantire un'interpretazione e un'applicazione uniforme di tale articolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito d'applicazione

I prodotti di cui all'articolo 12, paragrafo 2, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra, in seguito denominato «accordo», beneficiano, all'importazione nel Principato di Andorra, del tasso preferenziale, su presentazione del certificato di cui all'allegato.

Articolo 2

Condizioni generali per il rilascio

1. Il certificato è rilasciato dalle autorità doganali dello Stato di esportazione su richiesta dell'esportatore o, sotto la sua responsabilità, del suo rappresentante autorizzato. A tal fine,

⁽¹⁾ GU L 374 del 31.12.1990, pag. 14. Accordo modificato dall'atto di adesione del 1994.

l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il certificato il cui modulo figura all'allegato, in una delle lingue in cui è redatto l'accordo.

2. Le autorità doganali di uno Stato membro della Comunità rilasciano un certificato se i prodotti di cui ai codici 2402 e 2403 del sistema armonizzato sono fabbricati nella Comunità con tabacco greggio in libera pratica nella Comunità.

3. Le autorità doganali che rilasciano un certificato adottano tutte le misure necessarie per verificare se le condizioni richieste siano soddisfatte. A tal fine esse sono autorizzate a chiedere tutti i documenti giustificativi o a procedere a qualsiasi controllo che esse ritengano utile. Inoltre le autorità doganali verificano che il formulario sia debitamente completato.

4. L'esportatore che chiede il rilascio di un certificato deve poter presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali dello Stato di esportazione in cui è rilasciato il certificato, tutti i documenti utili a provare la lavorazione richiesta e la posizione comunitaria delle merci, a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'accordo.

5. Il certificato è vistato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore non appena l'esportazione reale ha effettivamente luogo o è assicurata. L'autorità che rilascia un certificato conserva una copia del titolo.

6. Le autorità doganali che emettono il certificato attribuiscono un numero ad ogni titolo. Le copie portano lo stesso numero dell'originale.

Articolo 3

Divieto di beneficiare di un rimborso o di un'esenzione dai dazi doganali

1. Il tabacco greggio in libera pratica, utilizzato nella fabbricazione dei prodotti lavorati per i quali è rilasciato un certificato a norma dell'articolo 2, non beneficia nella Comunità di un qualsiasi tipo di rimborso o esenzione dai dazi doganali.

2. L'esportatore di prodotti coperti da un certificato deve poter presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali interessate della Comunità, tutti i documenti utili a provare che egli non ha beneficiato di alcun rimborso per il tabacco greggio importato, utilizzato nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi o tasse di effetto equivalente applicabili al tabacco greggio in parola sono stati effettivamente riscossi.

Articolo 4

Rilascio a posteriori

1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 5, un certificato può essere rilasciato in via eccezionale dopo l'esportazione delle merci cui si riferisce entro un termine di tre mesi al massimo dalla data dell'esportazione.

2. In applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella richiesta il luogo e la data di esportazione delle merci cui si riferisce la menzionata richiesta e i motivi della medesima.

3. I certificati rilasciati a posteriori devono recare nella casella 8 una delle seguenti diciture:

«ESPEDIDO A POSTERIORI, UDSTEDT EFTERFØLGENDE, NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT, ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ, ISSUED REROACTIVELY, DÉLIVRÉ A POSTERIORI, RILASCIATO A POSTERIORI, ACHTERAF AFGEGEVEN, EMITIDO A POSTERIORI, ANNETU JÄLKIKÄTEEN, UTFÄRDAT I EFTERHAND, EMES A POSTERIORI».

Articolo 5

Rilascio di un duplicato del certificato

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato, l'esportatore può chiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato redatto in base ai documenti di esportazione in loro possesso.

2. Il duplicato così rilasciato deve recare nella casella 8 del duplicato del certificato una delle seguenti diciture:

«DUPLICADO, DUPLIKAT, ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ, DUPLICATE, DUPLICATA, DUPLICATO, DUPLICAAT, SEGUNDA VIA, KAKSOISKAPPALE, DUPLICAT.»

3. Il duplicato su cui è riprodotta la data del certificato originale ha valore da tale data.

Articolo 6

Validità del certificato

1. Il certificato è valido quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e deve essere presentato entro questo stesso termine alle autorità doganali del paese di importazione.

2. I certificati presentati alle autorità doganali del Principato di Andorra dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettati ai fini dell'applicazione del regime preferenziale di cui all'articolo 12, paragrafo

2, dell'accordo quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali o quando i prodotti sono stati presentati prima della scadenza del detto termine.

Articolo 7

Presentazione del certificato

1. La domanda per beneficiare del tasso preferenziale dev'essere presentata dall'importatore al momento in cui sorge l'obbligazione doganale.

2. I certificati sono presentati alle autorità doganali del Principato di Andorra a sostegno della dichiarazione in dogana che fa sorgere l'obbligazione doganale. Le menzionate autorità possono chiedere la traduzione del certificato.

Articolo 8

Documenti giustificativi

I documenti di cui all'articolo 2, paragrafo 4, atti a provare che i prodotti coperti dal certificato possono beneficiare del tasso preferenziale di cui all'articolo 12, paragrafo 2, dell'accordo e sono conformi alle altre condizioni del presente regolamento, possono in particolare essere presentati nelle forme seguenti:

- prova della posizione comunitaria del tabacco greggio utilizzato, ai sensi delle disposizioni comunitarie;
- prova diretta delle operazioni effettuate dall'esportatore o dal fornitore per ottenere i prodotti interessati, figurante, per esempio, nei loro conti o nella loro contabilità interna.

Articolo 9

Conservazione dei certificati e dei documenti giustificativi

1. L'esportatore che chiede il rilascio di un certificato è tenuto a conservare per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 2, paragrafo 4.

2. Le autorità doganali del Principato di Andorra sono tenute a conservare per almeno tre anni i certificati loro presentati.

Articolo 10

Reciproca assistenza

1. Le autorità doganali degli Stati membri della Comunità si comunicano a vicenda, tramite la Commissione, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici per il rilascio dei certificati e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati.

2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri della Comunità e del Principato di Andorra si prestano reciproca assistenza nel controllo dell'autenticità e della correttezza dei documenti e della conformità delle modalità definite ai precedenti articoli.

*Articolo 11***Controllo a posteriori**

1. Il controllo a posteriori dei certificati è effettuato a campione o ogni qualvolta le autorità doganali del Principato di Andorra abbiano ragionevolmente motivo di dubitare dell'autenticità di detti documenti, della realizzazione effettiva della lavorazione richiesta, della posizione doganale delle merci in questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente regolamento.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del Principato di Andorra rispediscono il certificato alle autorità doganali dello Stato di esportazione indicando, se del caso, i motivi di merito o di forma che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo a posteriori, esse inviano tutti i documenti o tutte le informazioni raccolte che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative al certificato.

3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo della contabilità dell'esportatore, nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.

4. I risultati del controllo sono comunicati senza indugio alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Tali risultati devono indicare chiaramente se i documenti sono autentici e se

i prodotti in questione soddisfano le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

5. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione, la realizzazione effettiva della lavorazione richiesta o la posizione doganale del tabacco lavorato, le autorità doganali del Principato di Andorra negano il beneficio delle preferenze.

*Articolo 12***Sanzioni**

Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati inesatti allo scopo di fare beneficiare un prodotto del tasso preferenziale di cui all'articolo 12, paragrafo 2, dell'accordo è assoggettato a sanzioni.

*Articolo 13***Disposizioni finali**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 novembre 2001.

Per il Consiglio



Il Presidente

M. AELVOET

ALLEGATO

CERTIFICATO AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 12, PARAGRAFO 2, DELL'ACCORDO RELATIVO ALL'UNIONE
DOGANALE CE/PRINCIPATO DI ANDORRA

1. Esportatore (Cognome e nome, indirizzo completo, paese)	CERTIFICATO PER L'ESPORTAZIONE NEL PRINCIPATO DI ANDORRA DEI TABACCHI LAVORATI DI CUI AI CODICI 2402 E 2403 N. ORIGINALI	
3. Destinatario (Nome, indirizzo completo, paese)	2. Data limite per la presentazione del certificato alle autorità doganali del Principato di Andorra	
NOTA: A. Il presente titolo dev'essere emesso in un originale e un duplicato. B. L'originale e il duplicato del titolo devono essere presentati, per il visto, all'ufficio doganale in cui sono espletate le formalità doganali di esportazione. C. L'originale, munito del visto, dev'essere all'ufficio doganale di Andorra		4. Fattura(e) n. (nn.)
5. Contrassegni, numeri e natura dei colli	6. Peso lordo (kg)	7. Peso netto (kg)
8. Osservazioni		
9. VISTO DELLA DOGANA Dichiarazione certificato conforme Documento di esportazione Timbro Modello: n. del Ufficio doganale di: Paese di rilascio: A, addi (Firma)	10. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Il sottoscritto dichiara che i prodotti di cui ai summenzionati codici 2402 o 2403 del sistema armonizzato sono stati fabbricati con tabacco greggio immesso in libera pratica nella Comunità. Le merci summenzionate sono conformi ai requisiti richiesti per il rilascio del presente certificato. A, addi (Firma)	

<p>11. Domanda di controllo, da trasmettere a:</p>	<p>12. RISULTATO DEL CONTROLLO</p>
<p>Si chiede di controllare l'autenticità e la correttezza del presente certificato.</p> <p>A, addì</p> <div style="text-align: center;">  <p>Timbro</p> </div> <p>..... (Firma)</p>	<p>Dal controllo è risultato che il presente certificato (*)</p> <p><input type="checkbox"/> è stato rilasciato dal menzionato ufficio doganale e che le informazioni in esso contenute sono esatte</p> <p><input type="checkbox"/> non soddisfa i requisiti di autenticità e correttezza richiesti (cfr. osservazioni in allegato).</p> <p>A, addì</p> <div style="text-align: center;">  <p>Timbro</p> </div> <p>..... (Firma)</p> <p>..... (*) Indicare con una X la menzione applicabile.</p>